



REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ DEGLI ESPERTI A.T.P.

RG07

5	Revisione paragrafi 1.5, 13	31-08-2022	Marconi	Spinelli	Montagnani
4	Revisione generale	26-07-2021	Marconi	Spinelli	Montagnani
3	Revisione paragrafi 1, 2, 15	21-09-2020	Marconi	Spinelli	Reggiani
2	Revisione paragrafi 6, 7.4, 8, 10, 10.1, 10.2, 12	22-05-2017	Marconi	Spinelli	Reggiani
1	Revisione paragrafi 3-7-8	24-04-2015	Barbieri	Reggiani	Montagnani
0	Prima stesura	21-03-2015	Barbieri	Reggiani	Montagnani
<i>Rev.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Data</i>	<i>RGQ</i>	<i>RTCE</i>	<i>Direttore della Certificazione</i>

La riproduzione, anche parziale, di questo documento deve essere autorizzata dal Responsabile Qualità TEC Eurolab. L'accertata violazione di questa disposizione sarà perseguita a termini di legge quale sottrazione di documenti aziendali riservati.

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

- 1.1 Il presente Regolamento stabilisce i principi, i criteri e le modalità per la gestione delle attività relative alla certificazione del mantenimento dei requisiti di idoneità degli esperti A.T.P. già riconosciuti idonei dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti a svolgere le attività di cui ai punti 5 e 6 dell'allegato 1, Appendice 2, dell'accordo ATP, concluso a Ginevra il 1° settembre 1970 ed entrato in vigore il 21 novembre 1976, recepito in Italia con la legge 2 maggio 1977 n°264
- 1.2 L'accesso alla certificazione è garantito a chiunque ne faccia richiesta purché soddisfi i requisiti di cui al presente Regolamento.
- 1.3 Il presente Regolamento si configura come unico documento contrattuale tra l'Organismo di Certificazione e il richiedente fatto salvo la parte di offerta economica.
- 1.4 Il Regolamento è soggetto a supervisione del Comitato di Imparzialità di TEC Eurolab, all'interno del quale sono rappresentate le parti di interesse alla certificazione.
- 1.5 L'Organismo di Certificazione TEC Eurolab rende il presente Regolamento costantemente disponibile nell'ultima revisione in vigore e accessibile per la consultazione e la stampa, mediante pubblicazione sul proprio sito web, nella sezione "Certificazione\Certificazione del Personale". Le modifiche saranno evidenziate in giallo all'interno del documento. Nel caso di nuove edizioni o revisioni generali, invece, poiché i cambiamenti risultano significativi non viene evidenziata la singola modifica, ma fa testo l'intero contenuto del documento. Tutte le revisioni di impatto significativo su certificazioni emesse e/o accordi contrattuali saranno comunicate ai soggetti certificati mediante opportuna campagna informativa condotta a mezzo e-mail.
- 1.6 Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le condizioni generali di vendita allegate all'offerta economica che disciplina il contratto tra richiedente e TEC Eurolab.

2. RIFERIMENTI

Si applicano i riferimenti sotto riportati nell'ultima edizione disponibile ed in vigore:

- UNI CEI EN ISO/IEC 17024 "Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone"
- Circolare n°06/2015 ACCREDIA del 02/03/2015 "D.M. 26/08/2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Modalità e criteri per la certificazione del mantenimento dei requisiti di idoneità degli Esperti A.T.P." Rif. DC2015SSV040
- MINISTERO DEI TRASPORTI DECRETO 24 Ottobre 2007 "Procedure per la nomina degli esperti per i controlli delle proprietà isotermiche delle carrozzerie degli autoveicoli circolanti per trasporti internazionali o nazionali in regime di temperatura controllata"
- D.M. 26 Agosto 2013 (13A08517- GU n° 251 del 25-10-2013) "Modifiche al Decreto 24 ottobre 2007, recante disposizioni in materia di procedura per la nomina degli esperti per i controlli delle proprietà isotermiche delle carrozzerie degli autoveicoli circolanti per trasporti internazionali o nazionali in regime di temperatura controllata"
- Accordo ATP, in vigore dal 1976 (in Italia con Legge n° 264 del 02/05/1977) e relativo regolamento d'applicazione (con D.P.R. 29 Maggio 1979 n° 404)
- Circolare del Ministero dei Trasporti e Navigazione 18911 del 02/08/2018 Attività degli esperti ATP

Altri documenti applicabili:

- RG-01 "Regolamento ACCREDIA - Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione"
- RG-01-02 "Regolamento ACCREDIA - Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione del Personale"

Per la terminologia riportata nel presente regolamento vale quanto riportato all'interno della UNI EN ISO 9000 e della UNI EN ISO/IEC 17024 nelle ultime edizioni disponibili ed in vigore.

Un ulteriore supporto alla lettura è riportato nel paragrafo successivo.

2.1 SUPPORTO ALLA LETTURA

Richiedente

Persona che ha presentato domanda per essere ammesso al processo di certificazione.

Candidato

Richiedente che possiede i requisiti specificati ed è stato ammesso al processo di certificazione.

Certificazione

Attestazione iniziale dei requisiti di mantenimento dell'idoneità dell'esperto A.T.P.

Requisiti di certificazione

Insieme di requisiti specificati comprendenti i requisiti dello schema da soddisfare al fine di rilasciare o mantenere la certificazione.

Sorveglianza

Processo di verifica del mantenimento dei requisiti all'interno della validità della certificazione.

Rinnovo

Verifica dei requisiti di mantenimento dell'idoneità dell'esperto A.T.P. applicata al termine del periodo di certificazione.

Esperto A.T.P.

Figura professionale nominata dal Ministero dei Trasporti a fronte di una verifica di requisiti e competenze acquisite, secondo quanto prescritto nei paragrafi 29 e 49 dell'allegato, appendice 2 dell'accordo A.T.P.

Locale attrezzato

Area controllata ed attrezzata, nella quale vengono effettuate le prove previste dall'accordo A.T.P. (v. punti 5 e 6 Allegato 1, Appendice 2)

3. REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE

I requisiti minimi per accedere alla certificazione sono di seguito riportati:

- Nomina di Esperto A.T.P. da parte del Ministero dei Trasporti in corso di validità, completo di autodichiarazione attestante l'assenza di eventuali sospensioni dell'attività di Esperto emesse dal dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei Trasporti (ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000)
- Essere in possesso di locali attrezzati per effettuare le prove previste dall'accordo A.T.P.

Per l'ottenimento della qualificazione il richiedente dovrà dimostrare il soddisfacimento dei requisiti sopradescritti.

4. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE

Per ottenere la certificazione, il richiedente che abbia i requisiti descritti al paragrafo precedente deve superare in qualità di candidato un esame presso il/i locale/i attrezzato/i indicati nella domanda di certificazione. In particolare, in fase di verifica da parte del commissario presso il/i locale/i attrezzato/i saranno verificati:

- Verifica, su base documentale, della qualifica attestata dal MIT di tutti i locali attrezzati utilizzati per l'effettuazione delle prove previste dall'Accordo A.T.P. (punti 5 e 6 dell'allegato1, appendice 2), i quali dovranno essere idonei e forniti di adeguata strumentazione/attrezzatura per poter effettuare le suddette prove. Tale verifica non è necessaria se il locale attrezzato è accreditato in conformità alla norma ISO/IEC 17025.
- Intervista all'Esperto, il quale deve:
 - dimostrare di conoscere approfonditamente l'accordo A.T.P. e gli eventuali aggiornamenti intervenuti sulla normativa applicabile;
 - descrivere le modalità di effettuazione dei controlli sul mezzo (art. 5 Accordo A.T.P.);
 - descrivere le modalità di controllo da effettuare sui dispositivi termici dei mezzi di trasporto (art. 6 Accordo A.T.P.);

- descrivere le misure di sicurezza da adottare e degli interventi DPI da indossare per l'effettuazione dei controlli.
- Osservazione diretta delle attività effettuate dall'Esperto in conformità agli art. 5 e 6 dell'Accordo A.T.P. (sotto forma di prova pratica effettuata su un mezzo)
- Verifica delle registrazioni effettuate dall'Esperto (es. verbale di prova)

La conduzione dell'esame è disciplinata nel presente regolamento e verrà effettuata da commissari di esame autorizzati e approvati dall'Organismo di Certificazione.

L'Organismo di Delibera di TEC Eurolab delibererà relativamente agli esiti dell'esame effettuato e rilascerà o meno la certificazione.

NOTA: Ai sensi della circolare ministeriale 18911 del 02/08/2018, gli Esperti già abilitati e operanti secondo la norma ISO/IEC 17024 possono operare sia nei locali di prova già loro autorizzati dall'Amministrazione, sia in altri locali di prova accreditati ai sensi della ISO/IEC 17025. Gli esperti abilitati ai sensi del DM del 24/10/07 possono invece operare esclusivamente in locali di prova accreditati secondo ISO/IEC 17025.

4.1 DOMANDA DI CERTIFICAZIONE INIZIALE

Il richiedente la certificazione deve inviare all'Organismo di Certificazione TEC Eurolab:

- la domanda di certificazione redatta sull'apposita modulistica dell'Organismo di Certificazione (RG07 Allegato 1), debitamente compilata, datata e firmata;
- un documento attestante la nomina di Esperto A.T.P. da parte del ministero dei Trasporti;
- un'autodichiarazione attestante l'assenza di eventuali sospensioni emesse dal MIT dell'attività di Esperto, redatta ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000
- una copia del documento di identità;
- una fotografia formato tessera identificata sul retro o digitale autenticata (con allegato un documento di identità valido).

L'Organismo di Certificazione TEC Eurolab valuta i prerequisiti attraverso la verifica della domanda di certificazione e della documentazione richiamata nella stessa. Dopo aver superato il controllo documentale, il candidato è ammesso alla sessione di esame.

Nel caso in cui i documenti non fossero presenti o completi, al candidato verrà richiesta la necessaria integrazione per l'ammissibilità all'esame.

Inoltre, verrà comunicata al candidato la composizione della commissione esaminatrice con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data di verifica, salvo deroghe in caso di urgenza del cliente: il candidato avrà diritto di ricusazione in caso di presenza di conflitti di interesse.

In caso di inammissibilità al processo di certificazione, al richiedente verranno comunicate per iscritto le relative motivazioni.

4.2 ESAME DI CERTIFICAZIONE

L'esame di certificazione prevede le verifiche indicate al precedente paragrafo 4.

Le verifiche ispettive devono essere svolte presso uno dei locali attrezzati utilizzati dal candidato, definito all'interno della domanda di certificazione.

La durata della verifica di certificazione (in sede e in accompagnamento) viene valutata in funzione dell'ubicazione del "Locale attrezzato" qualificato e utilizzato dall'Esperto o in possesso dell'accreditamento ISO/IEC 17025; in tutti i casi non potrà essere inferiore a 0,5 giorni/uomo.

Tutte le prove di esame (intervista, osservazione diretta, verifica delle registrazioni) sono valutate dalla commissione esaminatrice e definite conformi o non conformi in funzione della conoscenza specifica emersa durante l'esame. Affinché il candidato possa essere valutato idoneo, tutte le parti dell'esame devono risultare conformi ai requisiti di conoscenza richiesti.

In caso di mancato superamento dell'esame, il candidato dovrà ripetere l'intera prova d'esame, senza limitazioni in termini di tempo di attesa, salvo il caso in cui il candidato sia stato respinto a causa di un comportamento eticamente scorretto. In questo caso il candidato dovrà attendere almeno 12 mesi prima di poter ripetere l'esame.

4.3 CERTIFICATO DI QUALIFICAZIONE

La decisione in merito al rilascio della certificazione viene presa dall'Organismo di Delibera di TEC Eurolab che valuta i requisiti del candidato, la documentazione inerente all'esame sostenuto e il parere della Commissione di Esame.

Nel caso venga deliberata la certificazione, TEC Eurolab rilascia un certificato numerato e firmato e un tesserino con contenuti equivalenti, riportanti:

- nome e cognome, residenza e codice fiscale della persona certificata;
- la data di emissione del certificato;
- il numero identificativo personale del certificato/patentino;
- la data di scadenza del certificato/patentino;
- il nome e il logo dell'Organismo di Certificazione;
- il logo dell'Ente di Accreditamento qualora applicabile con riferimenti all'Accreditamento dell'Organismo di Certificazione;
- firma della persona certificata;
- una fotografia del candidato (sul patentino);
- il sistema di protezione nei confronti di tentativi di manomissione (timbro a secco, plastificazione o sistemi equivalenti);
- numero e data del decreto di nomina di "Esperto" rilasciato dal MIT;
- le norme e la legislazione applicabili (Accordo ATP vigente, DM 24/10/2007 e s.m.i., norma CEI EN ISO/IEC 17024);
- la firma (nel caso del certificato) del Direttore della Certificazione TEC Eurolab.

L'Organismo di Certificazione TEC Eurolab emette la certificazione.

In caso di furto, smarrimento o distruzione, il titolare può ottenere un duplicato del certificato riportante la stessa numerazione dell'originale. Ogni certificato e ogni patentino sono registrati nel database dell'Organismo di Certificazione.

Nel caso di contraffazioni o tentativi di truffa, la validità della certificazione è comprovata solo se il nominativo della persona certificata e relativo numero di certificato/patentino sono presenti all'interno dei database dell'Organismo di Certificazione.

5. VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

La durata della certificazione del mantenimento dei requisiti di idoneità degli Esperti ATP è di cinque anni e prevede l'esecuzione da parte dell'Organismo di Certificazione di verifiche di sorveglianza intermedie, seppure di tipo solo documentale, con periodicità annuale. In accordo all'art. 7 del D.M. 24/10/2007 è altresì prevista un'attività di vigilanza sugli Esperti effettuata dal MIT, attraverso le Direzioni Generali Territoriali (DGT), anche se non ne risulta definita la frequenza.

5.1 CERTIFICAZIONE INIZIALE

La prima certificazione emessa ha un periodo di validità di cinque (5) anni, verificata e mantenuta in vigore annualmente tramite verifiche documentali di sorveglianza.

5.2 SORVEGLIANZA

Allo scadere di ogni anno (12 mesi), a partire dalla data di prima certificazione, l'Esperto A.T.P. deve compilare la domanda di sorveglianza (RG07 Allegato 3) e dare evidenza all'Organismo di Certificazione del mantenimento di alcuni requisiti specifici, verificati tramite verifica documentale:

- Verifica della nomina di Esperto A.T.P. in corso di validità (con dichiarazione di assenza di eventuali sospensioni relative all'attività di Esperto, emesse dal dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei Trasporti)
- La dichiarazione che attesti che la normativa applicabile non ha subito modifiche/integrazioni o viceversa, che si è tenuto aggiornato.
- L'elenco dei rapporti di prova emessi completo dei relativi riferimenti.
- L'elenco dei "Locali attrezzati" utilizzati per le prove con l'evidenza del loro status (o qualifica attestata dal MIT o accreditamento in corso di validità in conformità alla norma ISO/IEC 17025)
- Eventuali attestazioni di corsi di aggiornamento, convegni, seminari inerenti agli argomenti relativi alla specifica attività

- L'assenza di reclami relativi all'attività di Esperto A.T.P.
- L'assenza di contenziosi legali in corso relativi all'attività di Esperto A.T.P.

Le dichiarazioni e la documentazione dovranno essere elencate nell'autodichiarazione fornita dall'Esperto all'Organismo di Certificazione per la verifica documentale, elaborata ai sensi degli art.46 e 76 del D.P.R. 445/2000 (da citare nella stessa).

La durata della verifica documentale non è inferiore a 0,25 giorni/uomo quando effettuata presso la sede dell'Organismo TEC Eurolab.

L'Organismo, in caso di esito positivo degli accertamenti, comunica alla persona fisica la sussistenza del mantenimento dei requisiti di idoneità dell'Esperto ATP mediante il rilascio di una dichiarazione che costituisce parte integrante del certificato.

Nel caso in cui l'Esperto A.T.P. aumenti il numero, nei limiti stabiliti dal Ministero dei Trasporti, dei locali attrezzati utilizzati, deve darne immediata comunicazione all'Organismo di Certificazione ai fini della loro qualifica che dovrà essere fatta dallo stesso. Analoga comunicazione dovrà essere fatta se il nuovo locale attrezzato è accreditato in conformità alla norma ISO/IEC 17025.

5.3 RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE

Il rinnovo avviene dopo 5 anni dalla prima certificazione e può essere esteso per un ulteriore periodo di cinque (5) anni.

Il rinnovo avviene previa esecuzione di un nuovo esame con le medesime modalità previste per il rilascio della prima certificazione (v. capitolo 4 del presente Regolamento). Al termine del nuovo esame, l'Organismo delibera il rilascio della nuova certificazione.

La domanda di rinnovo (RG07 Allegato 2) deve essere presentata dal richiedente (Esperto A.T.P.) prima della scadenza del certificato all'Organismo di Certificazione TEC Eurolab, che effettua una valutazione documentale di quanto ricevuto. La documentazione necessaria per richiedere un rinnovo è la medesima richiesta per la prima certificazione.

In caso di valutazione documentale positiva, l'Organismo di Certificazione organizzerà la verifica tecnica presso il/i locale/i attrezzato/i con le stesse modalità della prima certificazione.

5.4 SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE FREQUENZE DI VERIFICA

ANNO	0	1°	2°	3°	4°	5°
Verifica Ispettiva	Certificazione	Sorveglianza	Sorveglianza	Sorveglianza	Sorveglianza	Rinnovo
Sede della Verifica	Locale/i Attrezzato/i	Documentale	Documentale	Documentale	Documentale	Locale/i Attrezzato/i

È responsabilità della persona certificata avviare le pratiche di sorveglianza e rinnovo facendone richiesta all'Organismo di Certificazione.

Le richieste che perverranno all'Organismo trascorsi più di tre (3) mesi dalla scadenza della sorveglianza annuale saranno respinte e la certificazione verrà sospesa (v. para. 8.1).

6. CERTIFICAZIONE EMESSA DA ALTRI ENTI (TRASFERIMENTO)

Nel caso in cui l'Organismo di Certificazione TEC Eurolab riceva una domanda di certificazione da parte di un "Esperto" già certificato da un altro Organismo, saranno richiesti i seguenti documenti:

- Dichiarazione ai sensi dell'art.46 e 76 del DPR 445/2000, nella quale si attesti:
 - il possesso dei requisiti per la qualifica di "Esperto" di cui al D.M. 24/10/2007 e s.m.i. del MIT e dell'accordo ATP vigente;
 - l'assenza di reclami relativi alle attività espletate;
 - l'assenza di contenziosi legali in atto relativi all'attività espletata.

Alla domanda dovrà inoltre essere allegata:

- La nomina di "Esperto" in corso di validità effettuata dal MIT.
- Il certificato in corso di validità rilasciato dal CAB che ha rilasciato la prima certificazione.

- Il curriculum aggiornato.
- L'elenco delle attività effettuate nell'anno precedente e i relativi riferimenti.
- Una dichiarazione di accettazione del tariffario applicato da TEC Eurolab.

L'Organismo di Certificazione TEC Eurolab, al momento del contratto con l'interessato, indicherà in esso i costi per l'eventuale pratica di trasferimento in accordo al tariffario approvato.

7. DOVERI E DIRITTI DEI POSSESSORI DELLA CERTIFICAZIONE

La persona certificata da TEC Eurolab deve:

- impegnarsi a rispettare le regole di comportamento professionale per il personale addetto alle prove non distruttive;
- comunicare tempestivamente allo stesso Organismo di Certificazione qualsiasi modifica o variazione intervenuta dopo il rilascio del certificato che possa in qualche modo inficiarne la validità e favorire le verifiche operate dalla stessa TEC Eurolab;
- informare TEC Eurolab in caso di variazione dei recapiti telefonici e/o @mail;
- conservare la registrazione dei reclami e ricorsi ricevuti dai propri clienti;
- fornire su richiesta una copia del certificato ed operare entro i limiti del campo applicativo della certificazione.

La certificazione rilasciata non può essere utilizzata in modo da arrecare danno e discredito all'Organismo di Certificazione.

I possessori della certificazione non possono fare alcuna dichiarazione riguardante la certificazione che possa essere considerata ingannevole o non autorizzata. In particolare, i possessori della certificazione devono impegnarsi ad interrompere immediatamente l'utilizzo degli attestati rilasciati da TEC Eurolab in caso di sospensione o revoca della certificazione, impegnandosi alla restituzione della copia originale del certificato/patentino.

I possessori della certificazione possono pubblicizzarne l'ottenimento della medesima purché siano dati i corretti riferimenti (numero del certificato, settori di qualifica, ecc.).

Utilizzi inappropriati della certificazione, dei certificati e dei marchi o loghi in essi riportati possono essere puniti con provvedimenti sanzionatori che possono prevedere anche la sospensione o la revoca della certificazione.

In nessun caso è consentito l'utilizzo non autorizzato del logo di TEC Eurolab e in nessun caso è concesso l'uso e l'utilizzo del logo dell'Ente di Accreditamento ACCREDIA.

8. SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

Nel periodo di validità della certificazione, TEC Eurolab attua una sorveglianza sul personale certificato al fine di verificare la permanenza dei requisiti originali e l'uso corretto della certificazione stessa. Una violazione evidente delle regole di comportamento professionale, come anche l'incapacità fisica ad eseguire il proprio compito od il mancato superamento delle verifiche annuali di sorveglianza sono motivazioni che possono condurre alla sospensione o revoca della certificazione.

8.1 SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

La sospensione della certificazione consiste nell'annullamento della sua validità.

Tale provvedimento è causato da:

- non adempimento da parte del personale in possesso della certificazione dei dettami contrattuali di riferimento;
- reclami documentati in possesso di TEC Eurolab in relazione alle attività svolte dal personale in possesso della certificazione;
- mancato rispetto dei requisiti previsti per il mantenimento e rinnovo della certificazione;
- mancato pagamento delle quote di mantenimento entro 30 giorni dalla lettera di sollecito;
- ogni altra carenza che derivi dal mancato rispetto di quanto formalmente accettato dal candidato all'atto della certificazione (in tali carenze ricadono anche eventuali azioni che possano influenzare in maniera negativa e/o ledere l'immagine dell'Organismo di Certificazione);
- formale richiesta da parte della persona certificata.

Nei casi suddetti, ove si provveda a rimuovere e sanare entro 90 giorni dalla lettera di sospensione della certificazione tutte le cause ed a documentarne le azioni correttive, TEC Eurolab potrà riattivare la certificazione stessa.

8.2 REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

La revoca del certificato consiste nell'annullamento della sua validità.

I motivi di revoca sono costituiti da:

- contraffazione/alterazione dei certificati;
- utilizzo scorretto dei marchi e dei loghi dei certificati;
- inosservanza dei requisiti e delle prescrizioni del presente regolamento;
- mancata rimozione entro i termini citati nel paragrafo precedente delle cause che hanno portato alla sospensione della certificazione.

La revoca consiste nel ritiro della certificazione e quindi prevede la restituzione del certificato.

A seguito della revoca il nominativo della persona interessata sarà cancellato dal registro dei certificati e la revoca sarà comunicata ad ACCREDIA.

Qualora si voglia accedere nuovamente ad una nuova certificazione dovrà essere presentata una nuova domanda che sarà accolta soltanto in seguito alla dimostrazione che siano stati presi i provvedimenti che TEC Eurolab ritiene atti ad evitare il ripetersi delle inadempienze che avevano dato luogo alla revoca.

9. DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione inerente all'attività di certificazione è conservata da TEC Eurolab in condizioni di riservatezza e di sicurezza, in modo organico e tale da facilitarne il reperimento e conformemente a quanto stabilito dalle procedure di sistema applicabili.

La tempistica di conservazione della suddetta documentazione è di dieci (10) anni dal decadimento della certificazione.

10. ELENCO PERSONE CERTIFICATE

TEC Eurolab mantiene aggiornato un elenco delle persone certificate, comprensivo di riferimenti specifici ai locali, riportante inoltre gli estremi delle certificazioni concesse, sospese o revocate.

Nel caso in cui sorgano dubbi relativamente a certificati in possesso a personale certificato, la validità della certificazione è comprovata dalla presenza all'interno dei database di TEC Eurolab del nominativo della persona certificata e dal numero del certificato attribuito, compresa la validità dello stesso.

11. RISERVATEZZA

TEC Eurolab garantisce la riservatezza a tutti i livelli della propria organizzazione relativamente alle informazioni ottenute nel corso delle attività di certificazione.

12. CONDIZIONI ECONOMICHE

Tariffe

Ad ogni candidato che avanza richiesta di certificazione viene inviata un'offerta economica allineata con il Tariffario approvato dall'Organismo di Certificazione TEC Eurolab.

Il candidato che intende procedere alla certificazione deve accettare in forma scritta l'offerta o inviare un ordine di accettazione come definito nelle procedure di sistema applicabili. Variazioni successive al contratto devono essere accettate in forma scritta dal cliente.

Il candidato ha diritto di rinunciare alla certificazione senza conseguenze dandone comunicazione scritta a TEC Eurolab entro un mese dall'accettazione dell'offerta economica e con almeno dieci (10) giorni di anticipo sulla data di inizio dell'attività di verifica.

L'invio della domanda di certificazione, sorveglianza e rinnovo, compilata e firmata vale sia come incarico sia come accettazione delle condizioni economiche specificate nella offerta inviata.

Condizioni di pagamento

Gli importi relativi alle attività inerenti alla certificazione devono essere versati a TEC Eurolab con le modalità ed i tempi stabiliti nella specifica offerta commerciale inviata ai candidati. Il mancato adempimento dei suddetti obblighi comporta l'invio da parte di TEC Eurolab, di una lettera di diffida e quindi la sanzione di revoca della certificazione.

13. RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI

Reclami

Il personale certificato od altre parti possono inoltrare reclamo - verbale o scritto - su inconvenienti accaduti nel corso della procedura di certificazione, quali ad esempio ritardi nell'espletamento delle varie fasi, comportamenti contrari all'etica professionale da parte dei commissari d'esame o comunque della struttura operativa dell'Organismo di Certificazione.

TEC Eurolab esamina il reclamo ed entro cinque (5) giorni lavorativi comunicando il proprio parere circa quanto inoltrato. Per la gestione dei reclami, TEC Eurolab applica la procedura di sistema interna applicabile nell'ultima revisione disponibile.

Ricorsi

Ricorso contro le decisioni dell'Organismo di Certificazione con esposizione del proprio dissenso e delle motivazioni che hanno portato a inoltrare ricorso può essere fatto dalla persona certificata o in fase di certificazione.

Nel caso in cui l'iter si sia concluso, la persona in attesa di giudizio di certificazione deve inoltrare ricorso entro trenta (30) giorni dalla comunicazione della decisione.

TEC Eurolab, tramite il Direttore della Certificazione, incarica il Comitato di Imparzialità rappresentativo delle parti aventi interesse alle attività di certificazione del personale, di esaminare il ricorso, così come ogni controversia insorta tra le parti non necessariamente riconducibile all'applicazione o interpretazione del presente regolamento. Il Comitato di Imparzialità interviene specificamente sugli aspetti relativi alla gestione dell'imparzialità, non possedendo tipicamente competenze tecniche di dettaglio. In tutti i casi, il personale coinvolto nella gestione del ricorso non dovrà essere stato coinvolto nelle attività oggetto del ricorso stesso.

In caso di ulteriore ricorso contro le decisioni prese da TEC Eurolab a fronte del parere espresso dal Comitato di Imparzialità, sarà convocata una Commissione straordinaria così costituita: un membro del Comitato di Imparzialità, più un membro dell'Organismo di Delibera e un esaminatore qualificato che non abbiano preso parte al processo di certificazione oggetto del ricorso. È comunque sempre facoltà del candidato richiedere la convocazione di tale commissione straordinaria. La Commissione può accettare o non accettare il ricorso motivando comunque la propria decisione. Il giudizio emesso dalla Commissione straordinaria non è appellabile, se non di fronte ad ACCREDIA, nel caso la parte lesa ritenga che siano stati violati i requisiti di accreditamento da parte di TEC Eurolab.

La decisione della Commissione viene portata a conoscenza del Cliente interessato, tramite lettera A.R., entro novanta (90) giorni dalla relativa data di ricezione del ricorso.

Le spese relative al ricorso sono a carico del Cliente salvo il caso di accoglimento del ricorso.

Foro competente

Qualsiasi contenzioso relativo alle risultanze del ricorso è competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Modena (MO).